



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 23.06.2020

Numero di pubblicazione: BH07-0000001646

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, ASTRA GENERALBAU AG

ASTRA GENERALBAU AG
CHE-116.088.194
Via Ferruccio Pelli 5
6900 Lugano

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

ASTRA GENERALBAU AG, Lugano (CHE-116.088.194), ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 ORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell'organo superiore

di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Secondo gli artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC), per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. lo scrivente ufficio è stato informato che l'ente giuridico in oggetto non disponeva più di un valido domicilio legale. Con lettera raccomandata del 15 aprile 2020, inviata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la società in oggetto, a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 5 maggio 2020, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Questo termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza la società in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di diffida di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 200.00. Ritenuto come il membro domiciliato in Svizzera, malgrado sia stato personalmente informato

della procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestato e come non sia la prima volta che non dia seguito al suo obbligo di notifica nei confronti dell'ufficio del registro di commercio, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 450.00. Per il membro domiciliato all'estero, si giustifica un'ammenda pari a CHF 300.00; sulla base dell'art. 153b ORC, decide:

1. La società ASTRA GENERALBAU AG, Lugano, è dichiarata sciolta d'ufficio. Quali liquidatori sono nominati Vincenzo Dossena e Luca Moretti, 18.06.1973.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

ASTRA GENERALBAU AG, in Lugano, CHE-116.088.194, società anonima (Nr. FUSC 48 del 11.03.2019, Pubbl. 1004584772). Nuova ditta: ASTRA GENERALBAU AG in Liquidation. Nuovo recapito: La società è priva di domicilio legale. La società è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: Dossena, Vincenzo, cittadino italiano, in Lodi (IT), presidente, liquidatore, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale]; Moretti, Luca, da Castel San Pietro, in Bellinzona, membro, liquidatore, con firma individuale [finora: membro, con firma individuale].

3. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. d. cifra 6. OTRC), quella per la modifica della funzione a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 2. OTRC) e quella per la cancellazione del domicilio legale a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 1. OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 200.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 50.00 per la stesura della lettera di diffida, CHF 12.00 per le spese postali e CHF 30.00 per le pubblicazioni nel FUSC.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 300.00 a carico di Vincenzo Dossena e di CHF 450.00 a carico di Luca Moretti.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese amministrative, pari ad un totale di CHF 472.00, sono poste solidalmente a carico della ditta e di Vincenzo Dossena e Luca Moretti. A carico di Vincenzo Dossena è posta personalmente l'ammenda di CHF 300.00. A carico Luca Moretti è posta personalmente l'ammenda di CHF 450.00.

6. La presente decisione è notificata personalmente mediante invio raccomandato a Luca Moretti, Via C. Maderno 5, 6500 Bellinzona (art. 153b cpv. 2 lett. a cifra 2 ORC). Ritenuto come il signor Vincenzo Dossena non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è altresì notificata mediante pubblicazione nel FUSC, (art. 153b cpv. 2 lett. b ORC).

7. La presente decisione è impugnabile dinanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 24.08.2020

Punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca